

SP LINEE GUIDA PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEGLI AGENTI

Riassumo brevemente i criteri che potranno applicarsi nell'esame delle domande di ammissione allo stato passivo delle indennità previste per gli agenti:

1. PROVVIGIONI ED INDENNITA' DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (CD. FIRR):

- Le provvigioni maturate e non pagate sono ammesse per l'imponibile con il privilegio ex art. 2751 bis n. 3 C.C. e per l'I.V.A. in chirografo.
- Le provvigioni relative ad operazioni avviate dall'agente ma non ancora perfezionate (es. mancato incasso della fornitura) possono essere ammesse al passivo con riserva in attesa della maturazione del diritto.
- L'indennità di risoluzione del rapporto dovrebbe essere accantonata presso l'Enasarco ed è quindi normalmente ammessa per la parte della quota maturata nel corso dell'esercizio in cui è intervenuto il fallimento e gode del privilegio ex art. 2751 bis n. 3 C.C.

2. INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

- Non appare dovuta in quanto lo scioglimento del rapporto per intervenuto fallimento non può essere equiparato al recesso volontario dell'imprenditore preponente.
- Può esservi il caso di recesso per giusta causa comunicato dall'agente prima della dichiarazione di fallimento.
In tale ipotesi occorre verificare se nel caso in esame possono sussistere o meno i presupposti fondanti la giusta causa di recesso (inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 C.C.)

3. INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA

- In caso di scioglimento del rapporto successivo alla dichiarazione di fallimento non appare dovuta in quanto lo scioglimento per intervenuto fallimento è altra cosa rispetto al recesso dell'imprenditore in bonis.
- Può essere riconosciuta nel caso di intervenuta risoluzione del rapporto ante-fallimento, sempre ove sussistano i requisiti di cui all'art. 1751, 2° comma C.C.

4. INDENNITA' MERITOCRATICA

Non appare dovuta in caso di pendenza del rapporto al momento del fallimento per i motivi sopra esposti ed in quanto il preponente non riceve alcun sostanziale vantaggio dall'attività svolta dall'agente.

Nel caso di risoluzione del rapporto ante-fallimento occorre sempre dimostrare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1751 , 2° comma C.C.

5. INDENNITA' PER PATTO DI NON CONCORRENZA

Tale indennità non è dovuta in quanto l'agente è liberato dalla relativa obbligazione in ragione dell'intervenuto fallimento del preponente.